

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(approvato con deliberazione del C.d.A. n. 3 del 01/07/2017)

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO
- Art. 2 – PRINCIPI GENERALI
- Art. 3 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
- Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI VALORE NETTO FINO A 30.000,00 EURO
- Art. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI VALORE NETTO SUPERIORE A 30.000,00 EURO E INFERIORE A 40.000,00 EURO
- Art. 7 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI VALORE NETTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 209.000,00 EURO, NONCHÉ PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI VALORE NETTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO
- Art. 8 – GARANZIE
- Art. 9 – PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
- Art. 10 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT CONSIP E START
- Art. 11 – INCARICHI PROFESSIONALI
- Art. 12 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA
- Art. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 14 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ
- Art. 15 – AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 16 - ONERI FISCALI
- Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità all'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche Codice), le procedure da seguire per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata nella misura di 209.000,00 euro (IVA esclusa).

Art. 2
PRINCIPI GENERALI

1. Le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento sono quelle ammesse dal Codice dei Contratti Pubblici relative ai beni e servizi di valore economico inferiore alla soglia comunitaria di 209.000,00 euro (ovvero di quella periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione europea) fissata dall'art. 35 del Codice.
2. Il valore economico delle acquisizioni è calcolato sull'importo totale pagabile per la prestazione richiesta, al netto dell'IVA, stimato dalla stazione appaltante sulla base di attività analoghe già effettuate o di informali indagini economiche di mercato o di listini/elenchi prezzi. Nel calcolo del valore economico si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.
3. Nessuna acquisizione, di importo superiore alla soglia comunitaria e che possa considerarsi unitaria, può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.
4. L'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria deve essere effettuata nel rispetto delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, come disciplinate nei successivi articoli.
5. Tali procedure devono essere espletate nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del Codice e in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché ove conveniente nel rispetto di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
6. La verifica della congruità dell'impegno di spesa in economia viene effettuata dal RUP specificamente individuato, nel rispetto dei limiti definiti nel presente Regolamento e/o della specifica indicazione prevista dall'atto di indizione della procedura di acquisto.
7. Per tutto quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi che rientrano nella soglia comunitaria anzidetta, la disciplina dettata dal presente Regolamento è da ritenersi integrativa ed attuativa delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 50/2016 nonché della disciplina di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Art. 3
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del d.l.gs. n. 50/2016 e ferma restando comunque la possibilità di ricorrere a discrezione della Società alle procedure ordinarie, l'affidamento di lavori e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono secondo le seguenti modalità:

- AFFIDAMENTO DIRETTO, per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di valore fino a **30.000,00** euro (IVA esclusa), anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici dietro valutazione discrezionale del Direttore Generale, secondo le modalità descritte all'art. 5 del presente Regolamento;

- AFFIDAMENTO DIRETTO, per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore a **30.000,00** euro (IVA esclusa) e inferiore a **40.000,00** euro (IVA esclusa), anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici su valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità descritte all'art. 6 del presente Regolamento;

- PROCEDURA NEGOZIATA, per l'acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore a **40.000,00** euro (IVA esclusa) e inferiore a **209.000,00** euro (IVA esclusa), nonché per l'affidamento di lavori di valore pari o superiore a **40.000,00** euro (IVA esclusa) e inferiore a **150.000,00** euro (IVA esclusa), secondo le modalità descritte all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione "sotto soglia" è prevista la individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) i cui compiti, funzioni, requisiti di professionalità nonché i requisiti per la sua nomina sono disciplinati dall'art. 31 del Codice e dalla delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016.

2. Per affidamenti di lavori e per acquisti di importo inferiore a **40.000,00** euro è consentita la nomina unica del RUP anche per più procedure.

3. Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche afferenti alle sue funzioni, dall'Ufficio Acquisti.

4. Il RUP è individuato dal Presidente del Collegio Sindacale tra i dipendenti di ruolo dotati delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, con particolare riguardo al valore e alla complessità della procedura.

5. In caso di assenza o impedimenti prolungati del RUP, tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il RUP viene sostituito in osservanza dei medesimi criteri e formalità seguite per la sua designazione.

6. Per tutte le procedure il RUP è previamente tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi.

ART. 5

AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI VALORE NETTO FINO A 30.000,00 EURO

1. Per l'affidamento di lavori e per le acquisizioni di forniture di beni e servizi di importo fino a 30.000,00 euro (IVA esclusa) si può procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. La decisione in merito alla necessità di consultazione di due o più operatori economici è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con proprio atto, dà avvio alla procedura di affidamento.

2.1. Nel caso in cui sia deciso di escludere la previa consultazione di due o più operatori economici, il RUP, dopo aver acquisito il CIG ove previsto, deve preliminarmente richiedere all'operatore economico individuato quale possibile affidatario la trasmissione di un preventivo/offerta ai fini della valutazione della convenienza e della congruità del prezzo della fornitura.

2.2. Il prezzo e le condizioni offerte dall'operatore economico possono essere oggetto di negoziazione fra le parti.

2.3. Detto preventivo, una volta definito ed accettato, viene acquisito e costituisce parte integrante del rapporto contrattuale.

2.4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; a tal fine il RUP individua il potenziale affidatario, a cui richiedere il preventivo, fra quelli iscritti al mercato elettronico (MEPA) di Consip Spa o al sistema telematico acquisti regionale della Toscana START ovvero ancora espletando apposite indagini di mercato secondo il procedimento disciplinato all'art. 9 del presente regolamento.

2.5. Secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice il Presidente del C.d.A. dispone l'affidamento diretto con proprio provvedimento contenente, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. Nel caso, invece, in cui sia disposto di ricorrere alla preventiva consultazione di più operatori economici, la procedura da seguire per procedere all'affidamento diretto è la seguente.

3.1. Con l'atto di avvio della procedura di affidamento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se del caso, in ragione della eventuale specificità dei beni o del servizio oggetto della fornitura, ne indica le caratteristiche tecniche assieme ai requisiti tecnico-professionali richiesti in capo agli operatori economici e ai criteri da utilizzare per la valutazione dei preventivi o delle offerte. Le caratteristiche tecniche del bene o del servizio oggetto di fornitura, gli eventuali requisiti tecnico-professionali necessari e i criteri di valutazione devono essere indicati dal RUP nella richiesta di preventivo/offerta da inviare agli operatori economici.

3.2. Il RUP, dopo aver acquisito il CIG ove previsto, per proceder alla valutazione della convenienza e della congruità del prezzo della fornitura deve preliminarmente

richiedere la trasmissione di almeno tre preventivi/offerte, avendo cura di individuare quello più vantaggioso per la Società, se del caso anche ricorrendo a criteri concorrenti al solo prezzo più basso (es. tempi di consegna, eventuale manutenzione, garanzie pluriennali, ecc.).

3.3. L'operatore economico individuato quale soggetto affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; a tal fine il RUP individua i soggetti cui richiedere la trasmissione dei preventivi fra quelli iscritti al mercato elettronico (MEPA) di Consip Spa o al sistema telematico acquisti regionale della Toscana START ovvero ancora espletando apposite indagini di mercato secondo il procedimento disciplinato all'art. 9 del presente regolamento.

3.4. Una volta individuato dal RUP il preventivo/offerta più vantaggioso per la Società, questo viene acquisito e costituisce parte integrante del rapporto contrattuale.

3.5. Secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone l'affidamento diretto con proprio provvedimento contenente, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

5. I contratti, regolarmente repertoriati, devono riportare i medesimi contenuti sia della richiesta di offerta che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo.

6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per quanto riguarda gli affidamenti diretti di cui al presente articolo non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del medesimo art. 32.

ART. 6

AFFIDAMENTO DIRETTO

PER I LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI DI VALORE NETTO

SUPERIORE A 30.000,00 EURO E INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. Per l'affidamento di lavori e per le acquisizioni di forniture di beni e servizi di importo superiore a 30.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 40.000,00 (IVA esclusa) si può procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. La decisione in merito alla necessità di consultazione di due o più operatori economici è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, con proprio atto, dà avvio alla procedura di affidamento sulla base della proposta di acquisto formulata dal Responsabile del Settore competente e della istruttoria preliminare da questo espletata.

3. La procedura da seguire per l'affidamento diretto, con o senza previa consultazione di più operatori economici, è la stessa descritta all'art. 5 che precede, ad eccezione del fatto che, in questo caso, ai sensi del disposto dell'art. 32, comma 2, del Codice si procede

all'affidamento tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

4. Anche per gli affidamenti di cui al presente articolo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

5. I contratti, regolarmente repertoriati, devono riportare i medesimi contenuti sia della richiesta di offerta che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo.

6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per quanto riguarda gli affidamenti diretti di cui al presente articolo non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del medesimo art. 32.

ART. 7

PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI VALORE NETTO

PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 209.000,00 EURO,

NONCHÉ

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI VALORE NETTO

PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO

1. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 209.000,00 euro (IVA esclusa), nonché per l'affidamento di lavori di valore netto pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, si procede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti:

- di almeno dieci operatori economici per i lavori; e

- di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture;

in entrambi i casi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. La procedura negoziata è avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero con determina a contrarre del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciò appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, che dia conto del soggetto cui attribuire il ruolo di RUP e di Responsabile dell'esecuzione, se diverso.

3. La delibera del Consiglio di Amministrazione e la determina a contrarre del Presidente del Consiglio di Amministrazione riportano:

a. breve sintesi dell'istruttoria preliminare espletata;

b. le caratteristiche dei beni o dei servizi che si intendono acquistare;

c. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;

d. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;

e. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;

f. i requisiti generali e speciali richiesti;

g. le principali condizioni contrattuali;

h. il nominativo del RUP e del Responsabile dell'esecuzione se diverso.

4. Il RUP, dopo aver acquisito il CIG, cura la predisposizione del capitolato tecnico, quindi procede ad individuare, in modo non discriminatorio, gli operatori economici da consultare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, almeno pari a cinque. I criteri per la selezione degli operatori economici da interpellare devono essere formalizzati nell'istruttoria curata dal RUP. Gli operatori sono selezionati, di regola, tra quelli abilitati sul MEPA e sulla piattaforma START della regione Toscana; il RUP procede a selezionare sul libero mercato gli operatori economici da invitare, mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul portale della Società, per un periodo non inferiore a 7 giorni, secondo la procedura descritta all'art. 9 del presente Regolamento. L'invito può essere rivolto anche all'affidatario uscente ma lo stesso - avendo carattere eccezionale - deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

5. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP provvede a formalizzare nella sua istruttoria i criteri di attribuzione dei punteggi.

6. L'istruttoria da parte del RUP si completa con la predisposizione della bozza di lettera di invito e di tutta la prevista documentazione di gara.

7. La lettera di invito deve contenere almeno le informazioni sotto riportate:

a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo massimo previsto, inclusivo di ogni opzione esercitabile, con esclusione dell'IVA;

b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da uno specifico elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco stesso;

c. il termine stabilito per la presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse (espresso in giorni);

d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e. la qualità e la modalità di esecuzione e le modalità di formulazione dei prezzi;

f. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95, comma 4, del Codice;

g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali elementi di valutazione devono essere espressi in centesimi da assegnare in parte in relazione al prezzo ed in parte in relazione agli altri elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenza, progetto gestionale, ecc.). In base alle caratteristiche dell'appalto, viene fissato di volta in volta un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

h. ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'esecuzione della fornitura;

i. l'obbligo dell'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme, i regolamenti in materia di sicurezza del

lavoro e il C.C.N.L. per la retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

l. le eventuali penalità;

m. le eventuali garanzie richieste;

n. le modalità di pagamento;

o. il nominativo del RUP;

p. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

q. la previsione eventuale della facoltà di proroga della fornitura o del servizio e le modalità di esercizio della stessa;

r. l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle Condizioni Generali di Contratto indicate nella documentazione d'invito a produrre offerta nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubbliche forniture;

s. la specificazione dei costi di sicurezza contrattuali e allegazione DUVRI di massima (servizi e forniture con installazione se esistono rischi interferenziali);

t. data, ora e luogo in cui si procederà all'apertura delle offerte;

u. la riserva di non stipulare il contratto qualora vengano attivate medio tempore convenzioni Consip che prevedano prezzi più convenienti;

v. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

z. la clausola che preveda la possibilità di aggiudicazione in caso di una sola offerta valida previa verifica della congruità del prezzo.

In merito a quanto previsto alla precedente lettera l), il RUP ha la facoltà di esonerare i partecipanti alla gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.

9. Per la presentazione delle offerte, considerato che l'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 non prevede termini di ricezione offerte, in analogia a quanto stabilito per le procedure ristrette (art. 61), viene individuato il termine ordinario di almeno 15 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'invito e, nei casi di comprovata urgenza, quello di almeno 7 giorni consecutivi.

10. La lettera di invito viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ed è inviata, a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata a.r., agli operatori economici individuati dallo stesso Responsabile del Procedimento.

11. Nel caso di bandi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si procede alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione. La nomina è formalizzata con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato agli artt. 77 e 78 del Codice oltre che dalle linee guida ANAC. In particolare, a norma dell'art.77 comma 3, ultimo capoverso (caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35) si possono nominare componenti interni alla Società, nel rispetto del principio di rotazione. I commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al

contratto del cui affidamento si tratta; questa condizione viene attestata dai commissari nella suddetta dichiarazione. I nominativi e i curriculum vitae dei commissari sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini di trasparenza delle procedure di gara.

12. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Commissione di gara secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice, eccezion fatta per le procedure telematiche, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ANAC n. 157/2016.

13. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.p.r. n. 445/2000.

14. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

15. Previa verifica della congruità dei prezzi e che l'offerta non sia da considerarsi anomala ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, la scelta del contraente avviene secondo le seguenti modalità:

15.1. in caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso, il RUP deve acquisire il parere di conformità da parte dell'apposito organo tecnico di riferimento per la specifica acquisizione e quindi si può dare corso all'affidamento; in tale ipotesi le operazioni di valutazione delle offerte si svolgono e si esauriscono - salvo ipotesi di anomalie per le quali si procede ai sensi dell'art. 97 del Codice - nella seduta pubblica indetta già con la lettera invito, nella quale viene effettuata l'apertura dei plichi ammessi, si verifica la completezza e la conformità della documentazione prescritta e risulterà aggiudicatario l'operatore economico che abbia offerto il prezzo più conveniente; in questo caso le operazioni saranno effettuate dal medesimo RUP, salvo espressa previsione di commissione di gara, come da relativa delibera del Consiglio di Amministrazione; il RUP, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed individuato il minor prezzo formula proposta di aggiudicazione da produrre al Consiglio di Amministrazione.

15.2. in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si dà corso all'aggiudicazione previa individuazione degli elementi di valutazione preventivamente indicati nella lettera d'invito; in tale ipotesi, alla fase pubblica della valutazione della documentazione prodotta seguono successive sedute riservate, nelle quali vengono esaminate e valutate le offerte tecniche elaborate dagli operatori ammessi a detta fase; all'esito della verifica, viene comunicato ai concorrenti, via fax, PEC ovvero raccomandata A.R., la ammissione/esclusione conseguente all'esame dell'offerta tecnica, nonché la data della nuova seduta pubblica in cui, assegnati i punteggi relativi al prezzo e all'offerta tecnica, si procede alla individuazione della migliore offerta. Successivamente, il RUP, preso atto delle determinazioni della commissione giudicatrice, formalizzerà al Consiglio di Amministrazione la proposta di aggiudicazione.

16. La proposta di aggiudicazione a firma del RUP deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

17. È fatto obbligo di allegare ai verbali di aggiudicazione tutti i verbali di gara e gli atti necessari per evincere con trasparenza l'iter procedurale espletato.

18. Per quanto riguarda i controlli propedeutici alla stipula del contratto ex art. 80 del Codice per affidamenti fino a 209.000,00 euro (IVA esclusa), ovvero fino ad euro 150.000,00 (IVA esclusa) nel caso di lavori, tali controlli sono effettuati dal responsabile anticorruzione (comprensivi dell'Antimafia a partire da 154.600,00 euro).

19. La procedura di acquisizione si perfeziona mediante sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del legale rappresentante dell'affidatario e, per la Società da parte del Presidente a ciò formalmente delegato dal Consiglio di Amministrazione; in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

20. Tali contratti, regolarmente repertoriati, devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d'Invito che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo.

21. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ai suddetti affidamenti non si applica il termine dilatorio cd. "Stand Still" di 35 giorni per la stipula del contratto.

22. All'esito della procedura negoziata il RUP cura la pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di gara; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 8 GARANZIE

1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di acquisizione di beni e servizi, nonché per l'affidamento di lavori, di importo superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) e ad esecuzione periodica o continuativa, viene richiesta al contraente una garanzia secondo le condizioni ed i termini di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici.

Resta salva la facoltà di richiedere tale garanzia anche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per l'affidamento di lavori, di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa (affidamento diretto), laddove la natura o le caratteristiche del contratto rendano opportuna la costituzione della medesima

La garanzia di cui al punto precedente sarà svincolata a seguito dell'intervenuto attestato di regolare esecuzione.

Art. 9 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Alle procedure di acquisto in economia possono essere interessate le società/operatori economici iscritti al mercato elettronico (MEPA) di Consip Spa o al sistema telematico acquisti regionale della Toscana START.

2. Gli operatori da invitare alla procedura saranno scelti secondo indagini di mercato, che vengono svolte ai sensi delle Linee guida n. 4 del 26.10.2016 adottate dall'ANAC mediante pubblicazione sul profilo committente – nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” e nella sezione generale “Gare e appalti” – di un avviso che indichi: il valore dell’iniziativa; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; le capacità tecniche e professionali richieste; il numero minimo ed eventualmente il numero massimo degli operatori che saranno invitati; i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di contatto con la Stazione appaltante.

3. Ai sensi delle precitate Linee guida ANAC, la fase dell’indagine di mercato, promossa, secondo le modalità procedurali innanzi indicate dal Responsabile Unico del Procedimento è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche. L’indagine di mercato serve a verificare l’esistenza sul mercato di imprese potenziali contraenti ed interessate ad effettuare la prestazione richiesta. Essa viene svolta previa pubblicazione sul sito internet della Società, per un periodo non inferiore a sette giorni, di un avviso nel quale vengono individuati:

- l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il termine entro cui richiedere di essere invitati (il termine di scadenza viene determinato dal RUP in base alla prestazione richiesta e varia da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni);
- la richiesta di indicare i recapiti (fax/indirizzo/P.E.C., etc.) ai quali ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva.

4. Vengono ammessi alla successiva fase della consultazione solo gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che abbiano presentato l’istanza entro il termine previsto dall’avviso.

5. Qualora, entro il termine previsto, nessun operatore economico abbia richiesto di essere invitato ovvero per ragioni di urgenza, debitamente motivata, non si abbia il tempo di dare luogo alla pubblicazione dell’avviso e di attenderne la scadenza del termine prescritto, il RUP può individuare i soggetti da consultare attraverso una informale indagine di mercato per via telefonica e/o telematica.

Art. 10

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT CONSIP E START

1. Il RUP, in alternativa alle procedure semplificate per la scelta del contraente di cui al presente Regolamento, previa indicazione nell’atto di avvio della procedura ovvero nella delibera o nella determina a contrarre, quando previste, per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria ha facoltà di accesso al sistema telematico acquisti regionale della

Toscana START ovvero al Mercato Elettronico (MEPA), se del caso anche in via comparativa rispetto alle risultanze delle predette procedure ordinarie, nonché alle Convenzioni Consip e agli Accordi Quadro Consip.

Art. 11 INCARICHI PROFESSIONALI

1. Per quanto riguarda gli incarichi professionali relativi:

- ai servizi di arbitrato e conciliazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera "c" del Codice;
- agli incarichi relativi ad uno qualsiasi dei servizi legali elencati al precitato art. 17, comma 1, lettera "d", punti 1), 1.1), 1.2), 2), 3), 4) e 5) del Codice;
- alle consulenze per servizi finanziari di cui alle lettere "e" ed "f" del predetto art. 17, comma 1 del Codice;

trattandosi di incarichi, rientranti nel citato art. 17 del Codice, che regolamenta i cosiddetti "contratti esclusi" dall'assoggettamento al Codice dei Contratti Pubblici, gli stessi possono essere conferiti, nei limiti dell'importo di euro 40.000,00 (IVA esclusa), con affidamento diretto anche senza previa comparazione di preventivi.

2. Quanto agli incarichi per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, si rinvia all'art. 46 del Codice.

3. Per tutte le rimanenti tipologie di incarichi professionali e/o consulenziali di importo superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 209.000,00 euro (IVA esclusa), si procederà mediante procedura negoziata comparativa con acquisizione di almeno cinque preventivi, previo espletamento di indagini di mercato ovvero previa consultazione del precitato Albo degli operatori economici.

Art. 12 ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. In ordine all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, sono oggetto di pubblicazione tempestiva e obbligatoria sul portale della Società, nella apposita sezione:

- delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- avviso di indagini di mercato;
- bandi di gara;
- avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati;
- verbali di gara (nel rispetto della normativa sulla riservatezza);
- provvedimento, sottoscritto dai RUP e dai dirigenti competenti ovvero, in sua mancanza, dal Direttore Generale che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

- composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

2. Con riferimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati (su base semestrale) sul portale internet della Società, nella Sezione "La Fondazione – amministrazione trasparente" i riferimenti ai singoli provvedimenti di scelta del contraente (ordini, contratti) adottati dal Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione dei contratti è, di norma, il RUP ma in caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del Codice, operata la scelta del contraente, il RUP potrà essere affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Pertanto, qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore Generale su proposta del RUP e previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore dell'esecuzione individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

Il direttore dell'esecuzione nominato si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo, ivi inclusi tutti quelli inerenti il completamento delle informazioni correlate agli obblighi informativi ANAC che dovranno essere formalmente trasmesse, nonché quelli relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso. In particolare:

- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'affidatario.

ART. 14

VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. I contratti per i servizi e per le forniture sono soggetti – sotto la direzione del RUP congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto - a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche

tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente Regolamento le operazioni di verifica, ove previste, saranno svolte nel rispetto dell'art.102 del Codice.

3. Le operazioni di verifica dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.

4. Il certificato di verifica di conformità - nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 del citato art. 102 - può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Art. 15

AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Previa istruttoria ed approvazione della spesa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero con determina a contrarre del Direttore Generale a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, il RUP può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione apposito atto aggiuntivo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

2. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste all'esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

Art. 16

ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ove dovuta.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni aspetto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti e in particolare il d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e le correlate Linee Guida approvate con deliberazioni ANAC.

Art. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società.